

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 713 del 26/08/2021

OGGETTO:

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA AL 50% A TEMPO PIENO DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. BS, MATRICOLA N. 998094, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, OPERANTE PRESSO LA U.O.C. LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BASSINI.

PROPONENTE: RISORSE UMANE

Il Dirigente Responsabile: VIVERIT LELIO ARMANDO

Il Funzionario istruttore: DE LUCA ANNA FRANCESCA

Fascicolo n. 116 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 04 - 03

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N

PREMESSO che la dipendente matricola n. 998094 è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo parziale orizzontale al 50%;

PREMESSO che, con determinazione n. 128 del 26 marzo 2009 è stato concesso all'operatore socio sanitario - cat. Bs matricola n. 998094, dipendente a tempo indeterminato assegnato alla U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche del Presidio Ospedaliero Bassini la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale con prestazione lavorativa al 50% a decorrere dall'1 aprile 2009;

VISTA la richiesta del 16 luglio 2021 del suddetto dipendente, ricevuta con protocollo Aziendale n. 20643/2021, volta ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale al 50% a tempo pieno (con orario di lavoro settimanale di 36 ore), con decorrenza dall'1 settembre 2021;

RICHIAMATA la normativa in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale e, nella fattispecie, l'art. 60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità del triennio 2016-2018 del 21 maggio 2018, con particolare riferimento al comma 12 che prevede che: *"I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa"*;

ACCERTATA la disponibilità in organico del posto;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Responsabile SITRA dell'Azienda, dott. Gianfranco Galli, conservato in atti, che autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale al 50% a tempo pieno, a decorrere dall'1 settembre 2021;

RITENUTO pertanto di poter trasformare, con stipula del relativo contratto individuale, il rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale al 50% a tempo pieno alla dipendente matricola n. 998094 dipendente a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2021;

PRECISATO che l'onere derivante dal presente provvedimento imputato ai rispettivi conti economici, trova regolare copertura economica e finanziaria nei bilanci di previsione per gli anni di competenza e nell'ambito di gestione del Piano Triennale dei Fabbisogni;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di trasformare, il rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale con prestazione lavorativa al 50% a tempo pieno alla dipendente matricola n. 998094, dipendente a tempo indeterminato operante presso la U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche del Presidio Ospedaliero Bassini, a decorrere dall'1 settembre 2021, con stipula del relativo contratto di lavoro a tempo pieno;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

VITO



Al Signor
DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici
di Perfezionamento di Milano

SEDE

e p.c. **All'Ufficio Infermieristico**
P.O. BASSINI

La sottoscritta BIZZARRO ELENA, nata a NAPOLI il 04/04/1973, in servizio presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, con la qualifica di O.S.S.,

chiede la trasformazione del proprio rapporto di lavoro

01-04-09

da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal ~~04/03/2009~~ nella misura del 50% con una fascia oraria a partire dalle ore 09.00.

Facendo presente che tale richiesta viene avanzata in merito a problemi legati alla gestione familiare, avendo il proprio **marito turnista** (Cali Antonio) **e dipendente presso lo stesso Ente, e due minori** (uno di sei anni, ed uno di dieci mesi).

In attesa di una Vs. cortese risposta, invio distinti saluti.

Cinisello Balsamo, 19 gennaio 2009

15-02-09

Elena Bizzarro

In considerazione delle problematiche legate alla Turnistica del marito, Tecnico di Radiologia Turnista, si esprime parere favorevole, a partire dal 1-4-09 al fine di poter usufruire di tutti i giorni di Ferie spettanti.

VISTO SI ESPRIMO
PARERE FAVOREVOLE
[Signature]

AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
20154 MILANO - Via Castelvetro, 22
C.F. 80031750153 - P.IVA 04408300152

SERVIZIO INFERMIERISTICO
TECNICO RIABILITATIVO
P.O. BASSINI
Il Responsabile
IP/AFD Cinzia Regazzoni

[Signature]



Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

*

U.O. Gestione risorse umane

Prot. generale n. 98094/09 nv all.

Determinazione n. 123

Milano, 26 MARZO 09

Oggetto: *trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% orizzontale.*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Vista la richiesta della sig.ra Bizarro Elena, operatore socio sanitario, Cat. Bs, del 15 febbraio 2009 inerente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ed indeterminato a tempo parziale al 50% orizzontale, per motivi di familiari, dall'1/04/2009;

Preso atto del parere favorevole del Dirigente Sitra, sig.ra Graziani Michelina, in calce alla richiesta;

Accertata la disponibilità in organico del posto da trasformare, secondo quanto previsto dall' art. 24 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità 7/04/1999, così come integrato dall'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20/09/2001;

determina

in applicazione dell'art. 24 del CCNL 7/4/99 la trasformazione del rapporto di lavoro della sig.ra Bizarro Elena, operatore socio sanitario, Cat. Bs, da tempo pieno a tempo parziale al 50% orizzontale ed indeterminato, a decorrere dall'1/04/2009.

Le conseguenti variazioni al rapporto di lavoro saranno inserite nel contratto individuale di lavoro, di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 1994/97, che verrà stipulato.

La procedura della presente determinazione è stata definita ai sensi del D. L.vo 30/3/2001, n. 165.

Il Dirigente Responsabile
 della Unità Organizzativa
 Gestione risorse umane
 (Dott. Valentino Colao)

Il Responsabile del Procedimento: dott. L. Viverit

Il Responsabile Istruttoria: nicolai vito

☎ 02/57995669
 fax 0257995663

Sede Legale: via castelvetro, 22 - 20154 Milano - Cod. Fisc. 80031750153 - P.IVA 04408300152
 www.icp.mi.it

Bizzarro Elena
Via Ippolito Nievo, 16
20831 SEREGNO
Cell. 338 1638780

Cinisello B.mo 13/07/2021

Alla c.a. Dott. Lelio Viverit
Responsabile U.O. Risorse Umane
dell'ASST Nord Milano

| |
|--|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale NORD MILANO AFFARI GENERALI |
| 16 LUG 2021 |
| Registrato al n. 20643 |

E p.c.: **Sig.ra DE LUCA ANNA**

SEDE

OGGETTO: Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

La sottoscritta BIZZARRO ELENA nata a Napoli il 04 aprile 1973, dipendente dell'ASST NORD MILANO presso il LABORATORIO ANALISI - matr. 998094 - a tempo indeterminato

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza dal **16 agosto 2021**.

In attesa di Vs. riscontro favorevole, porgo i miei più cordiali saluti.

Il dichiarante

Elena Bizzarro

Parere e firma del Direttore S.C. Laboratorio Analisi

Parere favorevole

[Firma]

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Nord Milano

Cod. Fisc e P. IVA 09320420962

Parere e firma del Responsabile SITRA Aziendale

favorevole

ASST NORD MILANO
Servizio Infermieristico
Tecnico Riabilitativo Aziendale
Il Dirigente Professioni Sanitarie
Dott. GIANFRANCO GALLI

ASST NORD MILANO
Servizio Infermieristico
Tecnico Riabilitativo Aziendale
Il Dirigente Professioni Sanitarie
Dott. GIANFRANCO GALLI

6. Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.

7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 7 (Organismo paritetico per l'innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati.

9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000, n. 254, è fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro somministrato.

Capo III

Lavoro a tempo parziale

Art. 60

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito della piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i lavoratori già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza periodica. Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.

4. L'Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure negare con atto motivato la stessa qualora:

- a) sia stato già raggiunto il limite di cui al comma 2;
- b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
- c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio.

5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 59, della legge n.662/1996, come modificato dall'art.73 del D.L.n.112/2008.

6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'Azienda o Ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle Aziende ed Enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 %. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 3, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.

8. Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai seguenti casi:

- a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.81/2015;
- b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
- d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
- f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art.8, commi 3 e 7, del D.Lgs.n.81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti

temporali, l'Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati nei commi 2 e 7.

10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10 nonché l'eventuale durata del rapporto di lavoro a tempo parziale.

12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.

13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

Art. 61

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);

b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del

lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l'azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell'interessato.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.

5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto.

6. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.

7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l'art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 62 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali.

8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia.

Art. 62

Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art.6, comma 1, del D.Lgs.n.81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile, previsto dal contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 37 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Retribuzione e sue definizioni) , maggiorata di una percentuale pari al 15 %. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs.n.81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le

Bizzarro Elena
Via Ippolito Nievo ,16
20831 SEREGNO
Cell. 338 1638780

Cinisello B.mo 13/07/2021

Alla c.a. Dott. Lelio Viverit
Responsabile U.O. Risorse Umane
dell'ASST Nord Milano

| |
|--|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale NORD MILANO AFFARI GENERALI |
| 16 LUG 2021 |
| Registrato al n. <u>20643</u> |

E p.c.: **Sig.ra DE LUCA ANNA**

SEDE

OGGETTO: Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

La sottoscritta BIZZARRO ELENA nata a Napoli il 04 aprile 1973, dipendente dell'ASST NORD MILANO presso il LABORATORIO ANALISI - matr. 998094 - a tempo indeterminato

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza dal **16 agosto 2021**. *1 settembre 2021.*

In attesa di Vs. riscontro favorevole, porgo i miei più cordiali saluti.

Il dichiarante

Elena Bizzarro

Parere e firma del Direttore S.C. Laboratorio Analisi

Parere favorevole

[Firma]

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano
Cod. Fisc e P. IVA 09320420962

Parere e firma del Responsabile SITRA Aziendale

parere

ASST NORD MILANO
Servizio Infermieristico
Tecnico Riabilitativo Aziendale
Il Dirigente Professioni Sanitarie
Dott. GIANFRANCO GALLI

ASST NORD MILANO
Servizio Infermieristico
Tecnico Riabilitativo Aziendale
Il Dirigente Professioni Sanitarie
Dott. GIANFRANCO GALLI